



COMUNE DI PREDAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento del Servizio Tagesmütter promozione e sostegno del nido familiare

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. dd.

Entrato in vigore l' 8.8.2005



**REGOLAMENTO SERVIZIO TAGESMÜTTER
- PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL NIDO FAMILIARE -**

INDICE

TITOLO I - PREMESSA2

 Art. 12

 Art. 22

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO2

 Art. 32

 Art. 42

 Art. 53

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI3

 Art. 63

 Art. 74

TITOLO IV - CONTROLLI.....4

 Art. 84



TITOLO I - PREMESSA

Art. 1

Il “nido familiare – servizio Tagesmütter”, come si ricava dalla legge provinciale n. 4/2002, è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmütter) appositamente formato, che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri, presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2

Sulla base di una programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e ciò ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere a), c) ed e) della legge provinciale n. 4/2002, il Comune di Predazzo, in conformità a quanto consentito dalla legge provinciale n. 4/2002, valutata la necessità del “nido familiare – servizio Tagesmütter” per i propri censiti, ritiene opportuno promuovere e sostenere gli organismi di cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale ed in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 8 della legge stessa e sue disposizioni attuative.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO

Art. 3

Il sostegno agli organismi, di cui all'articolo 2, avviene indirettamente, erogando un contributo al genitore (o soggetto equiparato ai sensi di legge) utente, che vada ad abbattere i costi dallo stesso sostenuti per il servizio. Tale contributo comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune:

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito il diritto alla frequenza della scuola materna di riferimento territoriale, per carenza di disponibilità di posti.

Tale contributo comunale è rivolto alle famiglie che usufruiscano del “nido familiare – servizio Tagesmütter” per almeno 40 ore mensili (calcolate anche su base annua in base al contratto stipulato tra la famiglia e la cooperativa), fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino e per un periodo di almeno tre mesi consecutivi. L'agevolazione spetta per un massimo di 1.200 ore annue.

Art. 4

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del “nido familiare – servizio Tagesmütter”, in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune eroga agli aventi titolo, un contributo orario secondo il seguente sistema di calcolo:



CONTRIBUTO SPETTANTE IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO OTTENUTO

PUNTI	CONTRIBUTO ALL'ORA
La soglia minima per accedere alla possibilità di finanziamento è di 13 punti	
da 13 a 18	€ 1,90
da 19 a 24	€ 2,20
da 25 a 31	€ 2,50
Oltre i 32	€ 2,70

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale, per i quali sia stabilito un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il nido familiare – servizio Tagesmütter e le proprie disponibilità finanziarie, la Giunta comunale nell'erogazione del finanziamento potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 1.800 ore;
- aumentare il contributo orario, calcolato sulla base della precedente tabella, sino ad un massimo di 3,00 € all'ora.

Art. 5

Il genitore utente, per poter ottenere il contributo comunale, dovrà:

- come prerequisite: farsi erogare il servizio in questione da un organismo, di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
- presentare al Comune la domanda nella quale saranno autocertificati, compresi i dati relativi al reddito desunto dalla dichiarazione dei redditi o dal cud relativi all'anno precedente, i requisiti del proprio nucleo familiare, di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Sulla base di tale documento, gli uffici comunali a ciò preposti provvederanno a calcolare il punteggio e quindi il contributo da assegnare al genitore utente e inseriranno il nominativo nella apposita graduatoria.
- presentare, entro il giorno 15 di ogni mese, la fattura relativa al mese precedente che dovrà essere intestata e dovrà attestare le ore effettuate nel mese precedente.

L'organo competente individuato nell'atto di indirizzo, dovrà verificare attentamente le ore effettivamente utilizzate dall'utente e, una volta rilevato l'importo da erogare sulla base di quanto disposto nell'articolo 4, dovrà impegnare e liquidare il contributo comunale mese per mese, chiedendo contestualmente i finanziamenti provinciali laddove presenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

L'organismo della cooperazione sociale, di cui all'articolo 2 del presente regolamento:

- garantisce al genitore utente adeguate forme di partecipazione alle scelte educative e ciò ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g) della legge provinciale n. 4/2002;



- si assume ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo al Comune, che eroga contributi al genitore utente, per qualsiasi danno o indennizzo.

Art. 7

Per agevolare il rapporto tra gli utenti del servizio e gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale operanti nel settore, il Comune, singolarmente o in accordo con altri Comuni o con il Comprensorio, mette a disposizione degli stessi in forma gratuita idonei spazi per almeno mezza giornata la settimana, adeguatamente segnalati.

TITOLO IV - CONTROLLI

Art. 8

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 4/2002, i controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge stessa, da parte dei soggetti iscritti all'albo provinciale, di cui al medesimo articolo, sono effettuati almeno una volta all'anno dal personale comunale appositamente individuato nell'atto di indirizzo.



FISSAZIONE DEL PUNTEGGIO IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLA FAMIGLIA

	PUNTEGGIO
SITUAZIONE DEL BAMBINO	
Presenza di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali	10
Mancanza di adeguata assistenza nell'ambito familiare su segnalazione del servizio sociale del Comprensorio	10
SITUAZIONE FAMILIARE	
Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap grave riconosciuto dalle competenti commissioni sanitarie:	
Con invalidità dal 50% al 70%	
del genitore del bambino o di chi ne fa le veci	4
di altro familiare	2
Con invalidità dal 71% al 90%	
del genitore del bambino o di chi ne fa le veci	6
di altro familiare	4
Con invalidità superiore al 90%	
del genitore del bambino o di chi ne fa le veci	8
di altro familiare	6
Presenza nel nucleo familiare di persona anziana alla quale venga erogata direttamente assistenza da parte del nucleo stesso	2
Presenza nel nucleo familiare di bambini di età inferiore ai 10 anni	
per ogni bambino	1,5
per ogni bambino gemello	2
Occupazione dei genitori (il punteggio è attribuito ad ogni genitore e viene raddoppiato in caso di presenza di un solo genitore)	
occupazione a tempo pieno	6
occupazione a tempo parziale (fino a 25 ore settimanali)	4
occupazione stagionale a tempo pieno	3
occupazione stagionale a tempo parziale	2
genitori studenti iscritti a scuole medie superiori, corsi parauniversitari e universitari con obbligo di frequenza	3
genitori disoccupati iscritti alle liste di collocamento	2
SITUAZIONE ECONOMICA da reddito 730 pro capite¹:	
fino a € 10.000,00	12
da € 10.000,01 a 11.500,00	9
da € 11.500,01 a 13.500,00	6
da € 13.500,01 a 14.500,00	4
da € 14.500,01 a 15.500,00	2
da € 15.500,01 a 16.000,00	1
oltre i € 16.000,01	0

¹ **NOTA BENE:** Per reddito pro capite del nucleo familiare si intende il reddito imponibile complessivo al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta, percepito dai genitori del bambino e diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare. Si considerano componenti del nucleo familiare i genitori, coniugati o non, il bambino ed i fratelli. Nel caso di separazione legale o divorzio si considera il reddito del genitore cui è affidato il bambino compresi gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del figlio.